



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione IV Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Domenico Pellegrini	Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino	Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola	Giudice Rel.

A scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. in data 13/06/2023, letti gli atti e sentita la relazione del Giudice Delegato nel procedimento ex artt. 337 quinquies c.c. e 709 ter c.p.c. promosso da:

D. DUCATO TIZIANA, C.F. 111111111111, nata a Messina (ME), il 15/05/1973, residente in Messina, elettivamente domiciliata in Genova, Corso Dogali n. 5/1, presso lo studio dell'Avv. Marcella Donati, che la rappresenta e la difende come da procura in atti

contro

F. P. P., C.F. 111111111111, nato in Romania, il 15/05/1975, residente in Genova, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n. 32/11, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Gammara, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti;

con l'intervento di

AVV. SILVIA SESSAREGO, C.F. SSSSLV62P66D969V, nata a Genova, il 26/09/1962, in qualità di curatore speciale dei minori **A. A. A. I. e A. I.**, nati a Genova rispettivamente il 15/05/2010 e il 15/05/2013, con studio in Genova, Via Porta d'Archi n. 12/5, come da decreto di nomina del 20/07/2022

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

Premesso che, con decreto provvisorio del 20/07/2022 pubblicato in data 28/08/2022, da intendersi qui integralmente richiamato, questo Tribunale, nel confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori A. ... A. ... e A. ..., nati a Genova rispettivamente l'.../2010 e il .../2013 dalla relazione sentimentale e convivenza *more uxorio* fra le parti, aveva nominato nell'interesse dei minori un curatore speciale attribuendo allo stesso anche poteri di rappresentanza sostanziale al fine di superare la paralisi nell'esercizio della responsabilità genitoriale derivante dall'elevata ed insuperabile conflittualità fra i genitori;

Rilevato che, nonostante la fiducia accordata, all'esito del periodo di monitoraggio, sussistono a tutt'oggi quelle criticità evidenziate nei genitori i quali, pur dotati entrambi di buone capacità genitoriali, non riescono a collaborare nell'interesse dei figli e a scindere la loro ormai definitivamente compromessa relazione interpersonale dalla gestione dei compiti inerenti la gestione e l'accudimento dei minori, ancora piccoli ed evidentemente da troppo tempo coinvolti, loro malgrado, in un conflitto di lealtà che li rendeva sofferenti ed arrabbiati;

Rilevato in particolare che, da un lato, la Sig.ra D. D. ..., nelle proprie difese conclusionali, ha reiterato le proprie richieste iniziali di affidamento super-esclusivo dei figli minori a sé al fine di veder affermata, una volta per tutte, la propria superiorità genitoriale e di essere riconosciuta quale unico genitore in grado di occuparsi dei figli, soprattutto della loro salute, mentre dall'altro lato permane nel Sig. I. ... un atteggiamento di difesa reattiva rispetto alle richieste materne considerandole del tutto provocatorie e prevalendo in lui un costante senso di ingiustizia e persecuzione nei suoi confronti che sfocia in un atteggiamento estremamente ostruzionistico delle proposte inerenti le esigenze dei figli (come accaduto per il percorso psicologico prescritto agli stessi), riconducendo il tutto al conflitto economico con la madre e alla sua impossibilità di farvi fronte;

Rilevato in ogni caso che, nelle proprie note conclusive, la curatrice speciale dei minori ha riferito che A. ... e A. ... sono sereni e molto contenti di vedere con regolarità il

padre con cui hanno stretto un profondo e sincero legame affettivo e il quale è in grado di relazionarsi adeguatamente con i figli e di occuparsi di loro;

Rilevato ancora che, dalle relazioni delle psicologhe incaricate di seguire i minori è emerso che A. non sembra necessitare di alcun ulteriore supporto mentre A., che ancora non ha pienamente elaborato la conflittualità genitoriale, sta proseguendo il suo percorso con soddisfazione ed è contenta di continuarlo traendone beneficio;

Rilevato tuttavia che, proprio con riferimento ai percorsi psicologici dei minori, si sono verificati gli effetti negativi del conflitto genitoriale dal momento che il Sig. I. non è apparso pienamente consapevole della necessità di avvalersi degli specialisti ritenendo “il suo amore” sufficiente a risolvere eventuali problematiche di tale natura e/o criticità comportamentali dei minori, opponendo un netto rifiuto che nemmeno il G.D. è riuscito a persuadere;

Ritenuto, pertanto, di dover aderire e fare propria la proposta già a suo tempo formulata dal Consultorio Familiare di prevedere una sorta di co-genitorialità parallela stabilendo che, fermo l'affidamento condiviso generale dei minori ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 316 co. III c.c. tutte le decisioni in materia sanitaria, ivi comprese quelle di natura psicologica, verranno assunte in via esclusiva dalla madre, che ha dimostrato di essere maggiormente consapevole delle esigenze dei figli sul punto, pur dovendo ella preferire in ogni caso le cure presso gli istituti pubblici e soltanto laddove per comprovate esigenze di urgenza certificate dal medico curante non sarà possibile assicurare un intervento tempestivo per la salute dei minori potrà rivolgersi agli operatori privati;

Ritenuto che per il resto non sono emersi elementi di novità rispetto al precedente assetto stabilito dal decreto n. 7168/2017 emesso dal Tribunale di Genova in data 23/11/2017 in punto collocazione, regime di visita e mantenimento dei figli minori e in particolare in punto economico andrà confermato il contributo paterno pari ad € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) come in oggi rivalutato, non essendovi significativi mutamenti delle condizioni economiche del Sig. I., ferma la suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.

Per quanto concerne le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza e tenuto conto della natura del giudizio e dell'istruttoria espletata in via prevalente dall'Ufficio, appare conforme a giustizia disporre l'integrale compensazione fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori A. [redacted] e A. [redacted] nati a Genova rispettivamente l' [redacted] 2010 e il [redacted] /2013, ad entrambi i genitori, attribuendo in via esclusiva alla madre Sig.ra T. [redacted] la facoltà di adottare tutte le scelte in materia sanitaria, ivi compresi gli aspetti psicologici inerenti i minori, senza il preventivo consenso del padre, con le precisazioni di cui in parte motiva;

REVOCA la nomina del curatore speciale;

RIGETTA per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti confermando per l'effetto il decreto n. 7168/2017 emesso dal Tribunale di Genova in data 23/11/2017 in punto collocazione, regime di visita e contributo paterno al mantenimento dei figli minori così come in oggi rivalutato;

COMPENSA integralmente le spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Genova, lì 23/06/2023

Il Giudice Delegato

Dott. Danilo Corvacchiola

Il Presidente

Dott. Domenico Pellegrini